

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 73/2017****del 5 maggio 2017****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/185]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante modifica dell'allegato della decisione 2009/719/CE per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il punto 41b (Decisione 2009/719/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0851**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016 (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 131).»

2. Alla fine del testo di adattamento è aggiunto quanto segue:

«— Islanda».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/851 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 6 maggio 2017, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 131.

⁽²⁾ GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN
